



# ***COMUNE di VILLORBA***

(Provincia di Treviso)

## ***REGOLAMENTO***

### ***PER LA CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI***

entrato in vigore il **20 dicembre 2005**  
(ultime modifiche in vigore dal 18.12.2009)

Approvato con deliberazioni di C.C.:  
- n. 54 del 23.11.2005  
- n. 69 del 25.11.2009

# ***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI***

## Articolo 1

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dei locali in proprietà o disponibilità del Comune di Villorba che secondo specifica destinazione possono ospitare attività, manifestazioni ed eventi di rilievo pubblico e di natura sociale, culturale e politica.
2. E' consentito anche un uso diverso, comunque residuale rispetto ai precedenti previo parere conforme della Commissione Affari Istituzionali.

## Articolo 2

### **Attività con scopo di lucro**

1. Si può dare luogo alla concessione dei locali di cui all'articolo 3 anche nel caso di attività aventi scopo di lucro.
2. Il presente regolamento distingue, ai fini di una differenziata applicazione del tariffario, le attività a scopo di lucro o comunque afferenti ad un ambito commerciale o imprenditoriale, da quelle a titolo gratuito o il cui ricavato sarà devoluto per finalità di beneficenza.
3. La finalità di beneficenza della manifestazione dovrà essere provata dal soggetto richiedente.

## Articolo 3

### **Locali comunali**

1. I locali comunali interessati dal presente regolamento sono:
  - a. Il Centro Sociale in località Villorba capoluogo – Piazza Vittorio Emanuele II, 29;
  - b. Il Centro Sociale in località Carità – Piazza Umberto I, 17;
  - c. L'Auditorium-Galleria Mario Del Monaco in località Catena – Piazza Europa;
  - d. Palateatro in località Fontane – via Cave;
  - e. Locali presso l'edificio della Biblioteca Comunale - via Centa
2. L'Amministrazione si riserva di identificare, qualora necessario, altri locali suscettibili di ospitare le attività o manifestazioni di cui all'articolo 1, cui si applicheranno le norme del presente regolamento con riferimento al tipo di utilizzo ed alla destinazione dei locali stessi, secondo quanto definito in via di principio dagli articoli 5 e 6.

Articolo 4  
**Soggetti concessionari**

1. I locali comunali possono essere concessi a:
  - a. Enti pubblici, di diritto pubblico o enti morali;
  - b. Associazioni sportive, culturali, professionali, sindacali, politiche, sociali e ricreative;
  - c. Organismi scolastici;
  - d. Persone fisiche e giuridiche.

Articolo 5  
**Tipi di utilizzo**

1. I locali comunali di cui all'articolo 3 possono essere concessi:
  - a. In via continuativa annuale per l'attività ordinaria di associazioni locali, in modo esclusivo oppure in base a determinati orari settimanali;
  - b. per singole riunioni, incontri od eventi;
  - c. per periodi determinati di tempo non superiori al mese per ogni semestre;
  - d. per progetti che identifichino un numero determinato di giorni od utilizzi.
2. L'utilizzo previsto dalla precedente lett. a) è riservato unicamente alle associazioni del territorio aventi natura esclusivamente culturale, sociale, sportiva o ricreativa.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di utilizzare i locali comunali in maniera diversa per proprie manifestazioni od iniziative.

Articolo 6  
**Destinazione particolare dei locali**

1. L'Auditorium-Galleria «Mario Del Monaco» viene destinato principalmente ad ospitare eventi culturali, ed in particolare mostre, conferenze, concerti, proiezioni, rappresentazioni teatrali, conferenze stampa e convegni. La concessione dell'uso dell'Auditorium è possibile unicamente per rassegne o progetti che identifichino un numero determinato di utilizzi (articolo 5, comma 1, lettere b. e d.).
2. Il Palateatro di Fontane, compatibilmente con l'organizzazione del calendario sportivo dell'anno, viene destinato ad ospitare prevalentemente rappresentazioni teatrali e musicali di natura sociale, culturale o ricreativa. La concessione dell'uso del Palateatro è possibile unicamente per singoli eventi (articolo 5, comma 1, lettera b.).
3. I locali presso l'edificio della Biblioteca Comunale, il Centro Sociale di Carità ed il Centro Sociale di Villorba sono destinati ad ospitare l'attività ordinaria delle associazioni

locali che ne facciano richiesta. Compatibilmente con l'organizzazione del calendario di utilizzo delle associazioni concessionarie, è possibile concedere per singoli incontri o riunioni l'uso di stanze dei suddetti Centri Sociali ad altri soggetti, anche non locali (articolo 5, comma 1, lettere b. c. d.).

## Articolo 7

### **Richiesta**

1. I soggetti interessati all'uso dei locali comunali devono presentare, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, richiesta scritta indirizzata al Sindaco e consegnata all'Ufficio Protocollo almeno 20 gg. prima della data di utilizzo degli stessi; la risposta da parte dell'Amministrazione sarà inviata entro 10 gg. dalla presentazione della domanda.

2. La richiesta deve contenere:

- a. Il soggetto richiedente ed il codice fiscale;
- b. Descrizione dell'attività;
- c. L'indicazione del giorno e dell'orario e della durata dell'utilizzo del locale comunale;
- d. una breve descrizione delle motivazioni, delle modalità e delle finalità della manifestazione o del progetto;
- e. l'indicazione delle generalità della persona responsabile del locale durante l'utilizzo.

## Articolo 8

### **Precedenza tra richieste**

1. Fatte salve le prioritarie esigenze delle attività istituzionali del Comune, la precedenza tra diverse richieste viene definita dalla data e dal numero di ingresso delle stesse al protocollo, salvo recesso, ferma restando la possibilità di derogare tale principio nel caso di diversa utilità e/o interesse per la collettività di richieste concomitanti su conforme parere della Commissione Affari Istituzionali.

## Articolo 9

### **Procedibilità della richiesta**

1. Gli uffici del Settore VIII «Sport, cultura e tempo libero» verificano l'accogliibilità della richiesta di concessione sulla base della correttezza della stessa e della disponibilità dei locali per le date interessate.

2. A tal proposito gli stessi uffici redigeranno e custodiranno un apposito registro delle concessioni d'uso rilasciate.

Articolo 10  
**Atto di concessione in uso**

1. La concessione d'uso dei locali comunali viene sottoscritta dal Sindaco o da un suo delegato.
2. Per eventi o rassegne organizzati direttamente dal Comune è sufficiente la semplice comunicazione agli uffici del Settore VIII da parte del Settore organizzatore.

Articolo 11  
**Tariffario**

1. I locali vengono concessi previo versamento di un apposito canone stabilito dalla Giunta comunale, aggiornato periodicamente, determinato sulla base dei costi di gestione degli immobili.
2. Il tariffario prevede anche un canone per i soggetti che chiedano in uso per singole riunioni od incontri i locali dei centri sociali.
3. abrogato.
4. Il tariffario può prevedere una diversa applicazione del canone d'uso in relazione a particolari finalità di utilizzo, come nel caso di iniziative patrocinate dal Comune o per le attività di cui all'art. 5 comma 2.
5. Il tariffario prevede il versamento del canone per ogni singolo utilizzo dei locali comunali. In caso di rassegne che prevedano un numero determinato di utilizzi superiore a 10, lo stesso prevede l'applicazione del canone intero pari al 75% dei giorni utilizzati.

Articolo 12  
**Cauzione**

1. L'amministrazione chiede al concessionario il versamento preventivo di una cauzione pari di norma a € 100,00 per l'utilizzo delle strutture di cui al presente regolamento. In modo particolare, per l'Auditorium-Galleria "Mario Del Monaco" la cauzione predetta potrà essere elevata fino ad € 500,00 in relazione all'utilizzo richiesto.
2. La restituzione della cauzione avverrà su semplice nulla osta datato e firmato dal responsabile del servizio sul verso della ricevuta rilasciata al depositante, a seguito del controllo dello stato dei locali al termine dell'utilizzo.

#### Articolo 13

### **Apertura e chiusura dei locali**

1. L'Auditorium-Galleria ed il Palateatro saranno aperti e chiusi da personale incaricato dal Comune.
2. La chiusura e l'apertura delle sale dei Centri Sociali è gestita direttamente dai soggetti concessionari.

#### Articolo 14

### **Responsabilità ed obblighi del concessionario**

1. Il concessionario deve garantire il rispetto del corretto utilizzo del locale e della sua destinazione, deve provvedere alla vigilanza del luogo e delle cose ivi contenute, deve ripristinare la situazione precedente in caso di furto o danneggiamento, salve esimenti, e deve in generale riconsegnare il locale nello stato e condizione in cui si trovava al momento della presa in consegna.
2. E' sempre e comunque a carico del concessionario l'asporto dei rifiuti prodotti in relazione all'utilizzo del locale.
3. E' fatto obbligo al concessionario di segnalare tempestivamente eventuali difformità dello stato dei locali e delle strutture annesse rispetto alla condizione di ordine e funzionalità garantita dal Comune, salvo risponderne direttamente.
4. E' fatto divieto di installare cose fisse o impianti che modifichino la destinazione e lo stato originale del locale.
5. Nel materiale pubblicitario legato alle manifestazioni organizzate dovrà essere espressamente indicato che il locale è stato «Concesso dall'Amministrazione Comunale di Villorba».
6. E' fatto espresso divieto ai soggetti concessionari di operare subconcessione d'utilizzo dei locali di cui al presente regolamento.

#### Articolo 15

### **Conoscenza del regolamento**

1. Il concessionario garantisce la presa visione del presente regolamento

#### Articolo 16

### **Sospensione e diniego della concessione**

1. La concessione potrà essere sospesa in qualsiasi momento per gravi motivi e per urgenti ed improrogabili esigenze legate all'attività Istituzionale del Comune.
2. Salvi i casi di inaccogliabilità di cui all'articolo 9, e di preminente interesse del comune di cui all'articolo 8, la concessione dei locali può essere motivatamente negata nel caso in cui si ravvisi, nelle attività e manifestazioni organizzate, la violazione dei principi di norme imperative, di ordine pubblico, del buon costume.
3. A tal proposito, il richiedente, qualora possibile, può essere invitato a presentare lo statuto od il regolamento della propria associazione.